



COMUNE DI CUTROFIANO
PROVINCIA DI LECCE



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Data 16-12-022	OGGETTO:Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e ss.mm.ii.. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021.
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **18:25**, nella sala consiliare di via G. Bovio. Si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

<i>Melissano Luigi</i>	<i>P</i>	<i>CONGEDO Vincenzo</i>	<i>P</i>
<i>TARANTINI Aldo</i>	<i>P</i>	<i>MICCOLI Melania</i>	<i>P</i>
<i>BANDELLO Stefano</i>	<i>P</i>	<i>MASCIULLO Nicola</i>	<i>P</i>
<i>COLI' Maria Lucia</i>	<i>P</i>	<i>LIGORI Elena Anna</i>	<i>A</i>
<i>BLANCO Alessandra</i>	<i>P</i>	<i>DONNO Santo</i>	<i>A</i>
<i>VANTAGGIATO Chiara</i>	<i>P</i>	<i>Rolli Oriele</i>	<i>A</i>
<i>DE DONATIS Vito</i>	<i>P</i>		

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune FOGGETTI MARIA ANTONIETTA.

Il Sig. VANTAGGIATO Chiara, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to Romano Silvia**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to GENTILE ROBERTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RICHIAMATO l'art. 4 c. 6 che così recita: "*E' fatta salva la possibilità di costituire società o Enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (Gruppi di azione locale) e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (Gruppi di azione locale nel settore della pesca)*".

VISTO l'art. 1 co. 724 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che modifica l'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo espressamente al comma 6-bis.: "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6".

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., i Comuni dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

CONSIDERATO che il Comune di Cutrofiano con deliberazione di C.C. n. 35 del 07/09/2016 ha stabilito di dismettere la partecipazione al Gruppo di Azione Locale del Gal Isola Salento, e di aderire solo ed esclusivamente alla società consortile a responsabilità limitata dal nome “**GAL Porta a Levante S.C. a R.L.**”, con sede legale in San Cassiano (LE) alla via Pisanelli, 2 - per la successiva candidatura della stessa alle provvidenze di cui alla Misura 19 nonché agli altri, possibili interventi individuati dal PSR Puglia 2014-2020 nell’ambito delle aree LEADER;

DATO ATTO che il **GAL Porta a Levante S.C. a R.L.**”, con sede legale in San Cassiano (LE) alla via Pisanelli, 2, si è costituito in data 22/09/2016 ed è costituito da 90 soci di cui 42 sono Comuni della Provincia di Lecce con lo scopo sociale di fungere da Gruppo di Azione locale ed attuare gli interventi previsti dal PAL redatto nell’ambito del programma di Sviluppo Rurale (PSR) puglia 2014/2020 e da altri programmi e progetti promossi dall’UE, dallo Stato, dalla Regione e altri enti mirati a favorire lo sviluppo rurale, del sistema produttivo e per creare nuove occasioni di lavoro; promuovere e valorizzare i prodotti agricoli, agro-alimentari, dell’artigianato, del sistema produttivo rurale;

ATTESO che tale tipologia di partecipazione rientra tra le fattispecie previste dall’art. 4 c. 6 innanzi citato e perciò consentite dal T.U.S.P.;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 40 in data 29 novembre 2021 con cui questo Ente ha dato atto che non detiene partecipazioni dirette o indirette riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P., né tantomeno in società di tipo diverso per le quali occorre adottare apposito piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PRESO ATTO che in data 11/12/2018 con deliberazione n. 29 il Consiglio Comunale ha approvato la sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 1.342,80 (pari allo 0,318) determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0,15 quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall’11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati;

ATTESO che ASMEL Consortile detiene, a sua volta, una partecipazione del 90% nel capitale sociale di ASMEA S.r.l. (partecipazione indiretta dell’ente) che esercita l’attività di riqualificazione e gestione valorizzazione di immobili degli Enti Locali, attività questa consentita ai sensi del TUSP;

CHE occorre, pertanto, procedere alla revisione di tale partecipazione senza prevedere, al momento, alcuna operazione di razionalizzazione, dismissione o soppressione;

DATO ATTO che l’adesione alla predetta società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto le stesse " non si applicano (...) alle società che svolgono compiti di centrale di committenza";

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno occorre procedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni con riferimento a quelle possedute al 31 dicembre dell’anno precedente;

DATO ATTO che tale operazione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO:

- delle Linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 – pubblicate 26 novembre 2020;

- gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche e relative schede di rilevazione diramate con circolare MEF del 4 novembre scorso;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante dalle schede per

- -il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021 (Scheda Partecipazione)
- -il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l’anno 2021 (Scheda Rappresentante);
- -la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 (art. 20 c.1, TUSP) (Scheda Revisione periodica);
- -la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione);

allegate alla presente deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, con il quale si prende atto della situazione in essere delle partecipazioni possedute da questo Ente, non prevedendo alcuna operazione di razionalizzazione, né dismissione o soppressione ai sensi dell’art. 20 e 24 T.U.S.P.;

VISTO il parere espresso del Revisore dei Conti in data 9.12.2022 in atti prot. n. 14709 del 12.12.2022;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportati in allegato resoconto; Consiglieri presenti n.10

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da schede per:
 - -il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/21(Scheda Partecipazione)
 - -il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2021 (Scheda Rappresentante);
 - -la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 (art. 20c.1, TUSP) (Scheda Revisione periodica);
 - -la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione);
allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che questo Ente alla data del 31.12.2021 non deteneva partecipazioni dirette o indirette riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., né tantomeno in società di tipo diverso per le quali occorre adottare apposito piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
3. **DI SPECIFICARE** che il presente provvedimento riveste esclusivamente funzione ricognitoria e di presa d'atto della situazione in essere delle partecipazioni possedute da questo Ente e non prevede alcuna operazione di razionalizzazione, dismissione o soppressione;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle società partecipate **GAL Porta a Levante S.C. a R.L e ASMEL Consortile s.c. a r.l** ed **ASMEA S.r.l.**;
5. **SI STABILIRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., e delle Linee Guida emanate del Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti pubblicate l'8 novembre 2022;
6. **DI STABILIRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,
con voti favorevoli n. 10, contrari n.0 e astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
TARANTINI Aldo

Il Presidente
VANTAGGIATO Chiara

Il Segretario Comunale
FOGGETTI MARIA ANTONIETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.